

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 162

a iniziativa del Consigliere Leonardi

presentata in data 21 settembre 2017

TUTELA DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI.
MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 2017, N. 25 "DISPOSIZIONI URGENTI
PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'ACCELERAZIONE DEGLI INTERVENTI DI
RICOSTRUZIONE CONSEGUENTI AGLI EVENTI SISMICI DEL 2016"

Art. 1

(Inserimento dell'articolo 2 bis nella l.r. 25/2017)

1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 2 agosto 2017, n. 25 (Disposizioni urgenti per la semplificazione e l'accelerazione degli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016) è inserito il seguente:

“Art. 2 bis (Particolari misure per insediamenti isolati o per soggetti con peculiari esigenze)

1. Nella fattispecie di borghi isolati e località lontane molto di fuori delle aree deputate all'insediamento di Soluzioni abitative di emergenza, per soggetti anziani o con particolari esigenze di vita e di lavoro, per evitare il traumatico sradicamento dal luogo di origine, è concessa la realizzazione di Soluzioni abitative di emergenza (SAE) in prossimità del loro luogo di origine e residenza secondo quanto stabilito nel comma 2.

2. Le SAE di cui al comma 1 devono possedere i seguenti requisiti:

- a) volumetria non superiore a 350 mc;
- b) carattere di temporaneità sino al perdurare dello stato di emergenza sismica o sino a che l'abitazione principale non sia dichiarata di nuovo agibile o ristrutturata sino alla sua certificata agibilità, con ripristino dello status quo ante;
- c) caratteristiche di removibilità, flessibilità ed adattabilità nel caso di riconversione in loco per altre destinazioni d'uso.

3. L'area ospitante le Soluzioni abitative di cui al presente articolo non costituisce variante al Piano regolatore generale di cui alla legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio).”.

Art 2

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.